



ARTICOLI



Gli ammortizzatori sociali nell'emergenza Covid-19. Precisazioni normative e fiscali

A seguito dell'emergenza Coronavirus Covid-19, il Governo ha previsto differenti forme di intervento a sostegno delle attività e dei settori economici del nostro Paese. Quelle che sono risultate applicabili alle scuole private hanno interessato, in particolare, i versamenti e il ricorso agli ammortizzatori sociali, evento quest'ultimo unico ed eccezionale nella storia degli istituti.

Si descrivono di seguito le suddette misure e i relativi adempimenti.

MISURE FISCALI – SOSPENSIONE VERSAMENTI

Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, il **decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”**, convertito con modificazioni dalla **legge 24 aprile 2020 n. 27**, ha previsto:

- all'**art. 60** la “*rimessione in termini per i versamenti*” stabilendo, in particolare, che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 siano prorogati al 20 marzo 2020.

Come ulteriormente precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 12/E del 18 marzo 2020 la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

- all'**art. 61** la “*sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*”.

Nello specifico, al comma 2, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (recante disposizioni in materia di “*sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero*”), si applichino anche ai soggetti appartenenti ad altri settori (indicati dalla lettera a) alla lettera r) - e ulteriormente estesi fino alla lettera t) nella legge di conversione - riportati poi a titolo indicativo nelle risoluzioni 12/E e 14/E dell'Agenzia delle Entrate).

Tra questi, quelli di interesse, sono indicati alla lettera g) e trattasi di soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per

l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti.

Al comma 4 prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, *in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.*

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

NOVITA' DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 (DECRETO "RILANCIO")

Art. 127 – Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

Il comma 4 dell'art. 61 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è stato modificato prevedendo che i versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo** con il versamento della **prima rata entro il 16 settembre 2020**. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020. Non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

Come anticipato, la **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 marzo 2020** fornisce i primi chiarimenti in merito alla *"sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Nella tabella allegata alla presente risoluzione sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Ulteriori precisazioni sullo stesso tema della sospensione dei versamenti tributari e contributivi sono state fornite dalla **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020** indicando che i codici ATECO riportati nell'allegato alla risoluzione n. 12/E del 2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si sottolinea inoltre che il suddetto elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione n. 12/E del 2020.

Per eventuali ulteriori approfondimenti relativi a quanto previsto nel decreto legge del 17 marzo n. 18, l'Agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti nella **circolare n. 8/E del 03 aprile 2020**.

Al fine di definire quanto previsto dal decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 e dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 per la sospensione dei versamenti contributivi, l'INPS ha pubblicato il **messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020** nel quale fornisce chiarimenti in merito alla quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti.

Infatti, alla luce dell'aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all'emanazione di un ulteriore decreto di urgenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ritenuto di riponderare il parere precedentemente espresso, e con nota prot. 2839 del 20/03/2020 ha affermato che la sospensione contributiva debba essere riferita a tutti gli adempimenti e versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.

Pertanto vengono adeguate le indicazioni contenute nella **circolare n. 37 del 12 marzo 2020**, paragrafo 1, ritenendo che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Successivamente, l'INPS ha fornito integrazioni alla circolare n. 37/2020 attraverso la **circolare n. 52 del 09 aprile 2020** contenente *“misure concernenti la sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alle misure previste dal decreto legge n. 18/2020, con particolare riferimento agli interventi concernenti la sospensione degli adempimenti di natura contributiva per i soggetti appartenenti agli altri settori previsti dal decreto stesso.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati;
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

Oggetto della sospensione: i contributi previdenziali ed assistenziali con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (e dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

Si ribadisce che la sospensione contributiva è concessa ai soggetti previsti dagli articoli 61 e 62 del citato decreto-legge n. 18/2020, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori.

Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Modalità: alle posizioni contributive relative ai soggetti elencati nell'articolo 61, comma 2, lettere da b) a r), del decreto-legge n. 18/2020, sarà attribuito il codice di autorizzazione (c.a.) “7L”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

I suddetti codici di autorizzazione verranno attribuiti in automatico a cura della Direzione generale.

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020 (e da febbraio 2020 ad aprile 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso “N967”, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

I chiarimenti in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 sono stati forniti nel **messaggio INPS n. 1789 del 28 aprile 2020**. In tale sede l'Istituto ha chiarito che le aziende che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione così come previsto dalla citata circolare, si comunica che si potrà provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l'inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

La stessa modalità e tempistica potrà essere utilizzata anche nel caso in cui siano state trasmesse le denunce relative al mese di febbraio 2020 prive dei codici di sospensione previste per le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 18/2020. L'importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Infine, con la **circolare INPS 28 maggio 2020, n. 64**, l'Istituto fornisce indicazioni derivanti dalle ulteriori disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, previste dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto Cura Italia, e dal decreto Rilancio.

In particolare, la circolare detta le istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e alla proroga della ripresa dei versamenti sospesi, in relazione alle diverse gestioni interessate.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.

... continua da pag. 30

AMMORTIZZATORI SOCIALI - FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, forniscono **strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa** dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

Il **Fondo d'Integrazione Salariale (FIS)**, disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74, nasce dall'adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma. Ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Diversamente, il Fondo comprende tutti i **datori di lavoro**, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, **che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria** e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

In particolare il Fondo eroga l'**assegno di solidarietà**, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente **più di cinque dipendenti**, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Il FIS eroga, inoltre, l'**assegno ordinario** in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente **più di quindici dipendenti**, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

La misura della prestazione per l'assegno ordinario, è fissata nell'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore **per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale**, con il limite dei **massimali** annualmente stabiliti dall'INPS; per il 2020 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circolare INPS 10 febbraio 2020, n. 20).

Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi al netto di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

I datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, devono un **contributo ordinario** al Fondo dello **0,65%** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, mentre i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a 15 dipendenti, devono un contributo ordinario dello **0,45%** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro che accede alle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà deve, inoltre, un **contributo addizionale**, calcolato nella misura del 4% della retribuzione persa.

Le **domande di accesso** alle prestazioni devono essere **presentate dal datore di lavoro** (circolare 17 giugno 2015, n. 122, circolare INPS 4 febbraio 2016, n. 22, e messaggio 5 maggio 2016, n. 1986) online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Le prestazioni sono autorizzate con **pagamento a conguaglio** da parte del datore di lavoro, **a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione**. I datori di lavoro, per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, potranno avvalersi del flusso UNIEMENS, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170.

Il **pagamento diretto** della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, comprovate dalla presentazione, alla competente struttura territoriale INPS, della documentazione di cui all'allegato 2, circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197.

Gli interventi e i trattamenti garantiti dal FIS sono autorizzati con provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato) con riferimento alla sede INPS territorialmente competente **in relazione all'unità produttiva**. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica.

Il **decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia"**, convertito con modificazioni dalla **legge 24 aprile 2020 n. 27, all'art. 19** quale strumento a sostegno del lavoro, ha esteso le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale prevedendo per i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane** - per ciascuna Unità Produttiva - e comunque **entro il mese di agosto 2020**.

La **domanda**, in ogni caso, deve essere **presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa** (termini successivamente modificati nel **decreto legge del 19 maggio 2020 n. 34 "Rilancio"**) e, in considerazione dell'eccezionalità dell'evento emergenziale, non è soggetta ad alcuni degli adempimenti previsti in caso di intervento ordinario.

L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 (successivamente estesa anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, come da art. 41 del **decreto legge del 08 aprile 2020 n. 23, "decreto Liquidità"**).

Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Le modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020 sono illustrate, nelle more della pubblicazione della circolare, nel **messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020** e successivamente nella **circolare n. 47 del 28 marzo 2020** che ne fornisce le relative istruzioni amministrative qui riepilogate:

- per le domande di concessione è stata introdotta una nuova e specifica causale, denominata **"COVID-19 nazionale"**.

- le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una **durata massima di 9 settimane**, comprese nel periodo che va **dal 23 febbraio al 31 agosto 2020**;
- le domande di accesso al trattamento di CIGO e all'assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio, il *dies a quo* coincide con la data di pubblicazione del messaggio del 23 marzo 2020. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio è neutralizzato ai predetti fini.
Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale" che verrà scelta in fase di presentazione della domanda comporterà il fatto di **non dover allegare alcunché alla domanda stessa** (non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni tra le quali ad esempio la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa e l'accordo sindacale), **eccetto l'elenco dei lavoratori beneficiari**;
- per i lavoratori interessati dall'evento non viene valutata l'anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale;
- il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall'articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
- I periodi autorizzati con causale "COVID-19 nazionale" sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.
- l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di CIGO o assegno ordinario;
- **non è dovuto il contributo addizionale.**

In merito alla **modalità di pagamento** rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come in via di

eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS: in conseguenza della particolare situazione di emergenza, le aziende potranno richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. In questa seconda ipotesi, successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno infine inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41" semplificato, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento.

Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi (cfr. la circolare n. 38 del 12 marzo 2020) il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del decreto 17 marzo n. 18, con causale "COVID-19 nazionale", eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020".

Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l'integrazione salariale ordinaria e l'assegno ordinario per 13 settimane, con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" e, per ulteriori 9 settimane, con causale "COVID-19 nazionale". Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.

Le aziende che hanno già in corso un'autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l'Istituto provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale "COVID-19 nazionale" possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Per la corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l'indennità di malattia, l'INPS ha pubblicato il **messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020** in cui si riepilogano le disposizioni vigenti in materia.

La disciplina di dettaglio, che discende dal D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, norma primaria che disciplina in via generale la fattispecie, è contenuta, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS), nella circolare n. 130/2017.

NOVITA' DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 n. 34 (DECRETO "RILANCIO")

Art. 68 - Modifiche all'art. 19 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

Il comma 1 prevede che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" per una durata massima di settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di **ulteriori cinque settimane**, nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E' altresì riconosciuto un eventuale **ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane** di trattamento per periodi intercorrenti **dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020** fruibili ai sensi dell'art. 22-ter.

Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, **l'assegno per il nucleo familiare** di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153.

È stato reintrodotta l'**obbligazione della procedura sindacale**, infatti al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: *"per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva"*.

Per quanto riguarda i termini di presentazione, la domanda deve essere presentata **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Sono stati aggiunti:

- il comma 2bis che prevede che qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
- il comma 2ter che prevede che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine si applica quanto previsto nel comma 2bis.

Inoltre, al comma 6, viene definito che gli oneri finanziari relativi alla erogazione dell'assegno ordinario sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.100 milioni di euro per l'anno 2020 (nel precedente decreto ne erano stati previsti 80 milioni).

Il comma 8 definisce che i **lavoratori destinatari** delle norme di cui al presente articolo devono risultare **alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti la prestazione **alla data del 25 marzo 2020**. Infine al comma 9 viene stabilito che le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'art. 21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro.

Nel **messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020**, l'INPS illustra le nuove semplificazioni procedurali, per le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, introdotte a beneficio delle aziende, degli intermediari e degli operatori di Sede. In particolare, per i Fondi di solidarietà, è stata implementata la funzione "Duplica domanda" per favorire un più rapido invio di nuove domande, a partire da domande già inviate per causale "COVID-19", indicando il nuovo periodo di interesse, la cui data di inizio deve essere successiva all'ultimo giorno del periodo richiesto nella domanda originaria e il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedentemente inviata.

Con il **messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020**, l'Inps interviene con delle prime indicazioni in merito alle modifiche che il Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) apporta alla regolazione delle integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

In particolare, il messaggio concentra la sua attenzione sulla modifica dei termini di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati ad ottenere l'autorizzazione di periodi di trattamento ordinario o di assegno ordinario da parte dei fondi di solidarietà, in ambedue in casi con la causale emergenza COVID-19 e precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i **datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta** di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con **causale "COVID-19 nazionale"** per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si collocano all'interno dell'arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (**23 febbraio - 30 aprile 2020**). L'INPS conclude precisando che invece in tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall'articolo 68 del citato D.L. n. 34/2020, sarà illustrato con un'apposita circolare di prossima emanazione.

CONCLUSIONI

In questo tempo di emergenza epidemiologica gli ammortizzatori sociali e la formazione si sono caratterizzati quali elementi fondamentali per il sostegno al reddito, ma anche per una riorganizzazione del mondo del lavoro più efficace ed efficiente e per tale motivo necessitano di essere ulteriormente implementati. E sarebbe anche necessario, tornando nell'ordinario, investire in maniera importante, in settori strategici a partire proprio dalle scuole, immaginando ammortizzatori sociali che consentano sistemi di fruizione più elastici e innovativi, al fine di accompagnare la fase della ripartenza.